



**Allegato '6'**  
**Disciplina dei beni paesaggistici**

Febbraio 2012

Progettista e responsabile unico del procedimento  
Lorenzo Paoli

Garante della comunicazione  
Cinzia Rettori

Settore edilizia e urbanistica:

Cinzia Rettori

Palma Di Fidio

Fabrizio Fissi

Valentina Tonelli

Simona Iommi

Alessandra Chiarotti

Samuele Tacchi

Giulio Pafundi

Luca Zeppi

Contributi di settore

Dirigente Settore OO.PP. Manutenzione

Andrea Martellacci

Settore OO.PP. Manutenzione

Marco Calderini

Carlo Spagna

Ufficio Ambiente

Ilaria Baldi

Paolo Giambini

Traffico - mobilità

Ivonne Montanari

Avvocatura comunale

Claudia Bonacchi

Staff Direzione Generale

Claudio Armini

Stefano Bechi

Ufficio di piano

Coordinamento tecnico

Alessandra Guidotti

Collaboratori esterni

Serena Barlacchi

Francesca Masi

Aspetti geologici

Studio associato Geotecno

Aspetti socio-economici

Laboratorio di economia dell'innovazione  
dell'Università di Firenze

Sindaco

Simone Gheri

Vice Sindaco / Assessore all'urbanistica:

Alessandro Baglioni

## ALLEGATO 6

### ALLEGATO 'C' - DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI

art. 1	Disciplina dei beni paesaggistici / Contenuti e finalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo riassume in sintesi i contenuti dell'Allegato 'C' e delle correlate cartografie di livello E, indicando tra l'altro:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi dei 4 provvedimenti ministeriali di tutela che interessano il territorio comunale (immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici);</li> <li>- le parti del territorio soggette a tutela paesaggistica per legge (aree comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate);</li> <li>- le disposizioni recepite dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> <li>- la presenza di aree dichiarate di notevole interesse pubblico riconosciute come 'gravemente compromesse o degradate' dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> </ul> </li> <li>• l'articolo specifica che <u>le norme dell'Allegato 'C' prevalgono su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse</u> e concorrono alla tutela e valorizzazione del territorio comunale, integrando le regole e le azioni dettate dal Regolamento Urbanistico in conformità con i contenuti statutari del Piano Strutturale</li> <li>• in caso di decadenza delle disposizioni e delle prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato con Deliberazione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 la "Disciplina dei beni paesaggistici" contenuta nell' Allegato 'C' assume valenza di indirizzo per gli interventi da realizzarsi nelle aree soggette a tutela paesaggistica, anche ai fini del rilascio dei relativi atti autorizzativi.</li> </ul>
<b>Capo I - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici</b>		
art. 2	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 15 ottobre 1955	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela;</li> <li>- gli elementi di valore rilevati all'epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico (ottobre 1955) e la valutazione della loro permanenza, nonché gli elementi di valore e i fattori di rischio rilevati ad oggi, riportando quanto specificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> <li>- gli obiettivi di tutela e le strategie per il controllo delle trasformazioni (costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), riportando quanto disposto al riguardo dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato e dettando apposite specificazioni interpretative. Sono richiamate altresì le disposizioni statali e regionali in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico.</li> </ul> </li> </ul>

<p>art. 3</p>	<p>Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 20 gennaio 1965</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela;</li> <li>- gli elementi di valore rilevati all'epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico (gennaio 1965) e la valutazione della loro permanenza, nonché gli elementi di valore e i fattori di rischio rilevati ad oggi, riportando quanto specificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> <li>- gli obiettivi di tutela e le strategie per il controllo delle trasformazioni (costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), riportando quanto disposto al riguardo dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato e dettando apposite specificazioni interpretative. Sono richiamate altresì le disposizioni statali e regionali in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico;</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 per le parti individuate come 'aree gravemente compromesse o degradate';</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.</li> </ul> </li> </ul>
<p>art. 4</p>	<p>Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 giugno 1967</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela;</li> <li>- gli elementi di valore rilevati all'epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico (giugno 1967) e la valutazione della loro permanenza, nonché gli elementi di valore e i fattori di rischio rilevati ad oggi, riportando quanto specificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> <li>- gli obiettivi di tutela e le strategie per il controllo delle trasformazioni (costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), riportando quanto disposto al riguardo dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato e dettando apposite specificazioni interpretative. Sono richiamate altresì le disposizioni statali e regionali in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico;</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 per le parti individuate come 'aree gravemente compromesse o degradate';</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.</li> </ul> </li> </ul>

<p>art. 5</p>	<p>Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 22 aprile 1969</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela;</li> <li>- gli elementi di valore rilevati all'epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico (aprile 1969) e la valutazione della loro permanenza, nonché gli elementi di valore e i fattori di rischio rilevati ad oggi, riportando quanto specificato dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato;</li> <li>- gli obiettivi di tutela e le strategie per il controllo delle trasformazioni (costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), riportando quanto disposto al riguardo dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato e dettando apposite specificazioni interpretative. Sono richiamate altresì le disposizioni statali e regionali in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra recepite all'art. 169 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico;</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 per le parti individuate come 'aree gravemente compromesse o degradate';</li> <li>- il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.</li> </ul> </li> </ul>
<p>art. 6</p>	<p>Disciplina e disposizioni procedurali riferite alle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- la descrizione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato nel territorio comunale di Scandicci (porzioni delle aree vincolate con i DD.MM. 20 gennaio 1965, 23 giugno 1967 e 22 aprile 1969);</li> <li>- gli obiettivi fissati dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale per il recupero e la riqualificazione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' di cui sopra;</li> <li>- le disposizioni relative all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>- il richiamo alle semplificazioni procedurali previste dal PIT - conformemente a quanto previsto dal <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> - in presenza di piano paesaggistico regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>Capo II - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge</b>	
art. 7	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti a tutela paesaggistica per legge (Greve, Pesa, Vingone, oltre a corsi d'acqua minori presenti nel territorio collinare e pedecollinare);</li> <li>- indicazioni sui criteri di misurazione delle fasce di 150 metri circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua;</li> <li>- le prescrizioni d'uso (ivi comprese le disposizioni relative all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici) dettate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua e costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;</li> <li>- la specificazione che le disposizioni di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui al Capo I per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua ricadenti in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della tutela paesaggistica.</li> </ul> </li> </ul>
art. 8	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / territori coperti da foreste e da boschi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dei criteri di legge per l'identificazione delle aree coperte da foreste e da boschi soggette a tutela paesaggistica (presenti estesamente nella dorsale collinare ed misura minore nei versanti collinari settentrionale e meridionale del territorio comunale);</li> <li>- le prescrizioni d'uso (ivi compreso il divieto di installazione di impianti solari termici e fotovoltaici) dettate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree boscate e costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;</li> <li>- la specificazione che le disposizioni di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui al Capo I per le aree boscate ricadenti in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della tutela paesaggistica.</li> </ul> </li> </ul>
art. 9	Disposizioni procedurali riferite alle aree soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'articolo contiene in sintesi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione delle porzioni di territorio soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate dai provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente disciplina;</li> <li>- il richiamo alle semplificazioni procedurali previste dal PIT per tali aree - conformemente a quanto previsto dal <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> - in presenza di piano paesaggistico regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</li> </ul> </li> </ul>